

Art. 97-bis

(((Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni)).

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione)).

Art. 98***Entrata in vigore***

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 2012

NAPOLITANO

*Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze*

*Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e
dei trasporti*

Visto, il Guardasigilli: Severino